

PATTO SOCIALE E REGOLAMENTO AZIENDALE

Articolo 1

(Istituzione e definizioni)

Le parti sociali dell'azienda "UNISERVICE", enunziabile ed identificabile anche tramite il marchio "LAVORITALIA", rappresentate dal legale rappresentante pro-tempore e l'amministratore nonché procuratore generale in carica da una parte, e le RR.SS. democraticamente elette dall'altra, preso atto della natura di organismo di fatto dell'ente, nonché della natura peculiare dell'attività svolta, concordano e convengono di siglare il presente patto sociale atto ad adottare modello organizzativo mutualistico condiviso con i lavoratori che conferiscono le loro prestazioni in qualità di soci del presente organismo.

Articolo 2

(Sede e durata)

La sede del presente organismo è quella stabilita dall'organo amministrativo e risultante dai pubblici registri.

Il presente patto che lo disciplina ha durata illimitata.

Articolo 3

(Oggetto mutualistico)

L'organismo è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con l'organismo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci, da rendere comunque conformemente alle previsioni del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, sono disciplinate dal presente atto.

L'organismo può svolgere la propria attività anche con terzi e nei confronti di terzi.

Articolo 4

(Attività)

L'organismo ha per oggetto sociale prevalente l'esercizio delle attività di produzione e subfornitura prestazioni lavorative e servizi nelle modalità disciplinate anche alla Legge 192/98 nonché dall'art. 4 Legge 10 settembre 2003 e s.m.i. nei limiti dei requisiti normativi pro tempore posseduti, la gestione di commesse di lavoro e servizi alle società, enti ed associazioni committenti e utilizzatrici, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, in proprio e quale azienda strumento del Fondo Nazionale Sviluppo.

L'organismo può inoltre assumere, sotto qualsiasi forma, affidamenti, appalti, concessioni per la progettazione e costruzione di opere, la progettazione e gestione di servizi e la fornitura di beni, per conto di committenti pubblici e privati, nazionali od esteri, con particolare riferimento all'attività di gestione integrata dei servizi rivolti agli immobili o ai patrimoni immobiliari, nonché a quella di gestione dei servizi ambientali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, l'organismo potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

L'organismo, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché l'emissione di strumenti finanziari quali titoli di debito nei limiti delle disposizioni normative vigenti e titoli partecipativi in accordo alle previsioni dell'art. 2447 ter, lett. e) codice civile.

Articolo 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci operatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto dell'organismo, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e – in ogni caso – approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Articolo 6 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto alla piena partecipazione della vita sociale dell'organismo, condividendone obiettivi e programmi; hanno altresì diritto di rendicontazione e controllo della gestione, nelle modalità previste. L'esercizio dei diritti di cui al precedente comma è subordinato al preventivo esperimento degli obblighi e adempimenti previsti in capo ai soci medesimi, in particolare la corresponsione della quota sociale nella misura stabilita dall'organo amministrativo e dall'osservanza delle disposizioni regolamentari.

Articolo 7 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio dell'organismo e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Articolo 8

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

L'organismo non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 9

(Soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;
- d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - 1 voto fino a 5.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 2 voti oltre 5.000 euro e fino a 10.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 3 voti oltre 10.000 euro e fino a 25.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 4 voti oltre 25.000 euro e fino a 50.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 5 voti oltre 50.000 euro di capitale sottoscritto.
- e) Alle imprese costituenti e alle loro collegate funzionali allo svolgimento delle attività dell'organismo spettano le prerogative dei soci sovventori di diritto.

Articolo 10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'organismo è costituito:

- 1) dal capitale sociale, suddiviso in quote del valore nominale di € 25,00 cad., ed è formato:
 - a) *dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori sottoscrittenti un numero di quote non inferiore a quanto stabilito dall'organo amministrativo. Il valore delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;*
 - b) *dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;*
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 11 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 11
(Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti di legge;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per gli organismi a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 12
(Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori non possono comunque superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra l'organismo ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento predisposto a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

Articolo 13
(Organi sociali)

Sono organi dell'Organismo:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Revisore dei conti

Articolo 14
(*Assemblea sociale*)

L'Assemblea rappresenta la generalità dei soci e si costituisce almeno una volta all'anno; essa approva il bilancio, nomina e revoca l'organo amministrativo, delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

L'assemblea deve essere convocata a cura dell'organo amministrativo dandone comunicazione, anche con modalità elettroniche e telematiche, a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni riservate dal codice civile alle assemblee straordinarie per le quali è richiesto il quorum qualificato di due terzi dei voti.

Le assemblee speciali sono convocate, ove previsto, a norma dell'art. 2447 octies codice civile.

Ogni socio cooperatore ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte; i soci sovventori possono avere diritto sino a cinque voti cadauno, secondo le previsioni dell'articolo 9.

Articolo 15
(*Organo amministrativo*)

L'organismo è governato dall'organo amministrativo, monocratico o collegiale, nominato dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale il collegio nomina in proprio seno, se non indicato dall'assemblea, il presidente e il vice presidente.

L'organo collegiale può delegare una o più attribuzioni a uno o più membri.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

La legale rappresentanza dell'organismo in giudizio e nei confronti dei terzi è attribuita, nei limiti di vigenza dei disposti artt. 2447 bis e segg. C.C., alla società costituente promotrice COMPAGNIA FINANZIARIA ITALIANA.

Articolo 16
(Revisione legale)

L'Assemblea nomina, qualora non ne sia già assoggettata la società costituente, il Revisore legale dei conti o Società di revisione legale, a norma dell'art. 2447 ter, lett. f) codice civile.

La retribuzione annuale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'Assemblea può altresì delegare l'organo amministrativo all'espletamento delle previsioni di cui al presente articolo.

Articolo 17
(Clausola arbitrale)

Qualora insorgessero controversie di qualunque natura le parti statuiscono, ai sensi del Titolo VIII del Codice di Procedura Civile, di deferire la soluzione della controversia alla Commissione Arbitrale Permanente, istituita ai sensi degli artt. 806 - 832 C.P.C., art. 23 Accordo quadro collettivo di lavoro siglato il 23 marzo 2007 e depositato presso i competenti uffici MLPS.

A detta Commissione costituita viene altresì demandato, in caso di controversia tra datore e lavoratore, l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti ai sensi del Titolo IV del Codice di Procedura Civile, redigendo apposito verbale depositato nelle modalità di legge.

Le attribuzioni di cui alla presente clausola compromissoria possono essere deferite anche ad appositi Enti Bilaterali su accordo comune delle parti.

Sono demandate alla cognizione di un arbitro le controversie avente valore fino a centomila euro, alla cognizione di tre arbitri in tutti gli altri casi.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione all'organismo da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'organismo.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Articolo 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

Articolo 19

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, l'organismo:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento dell'organismo, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 20

(Disposizioni finali e rinvio)

Tutte le comunicazioni e gli avvisi aventi valore legale tra l'organismo e la generalità dei soci e dei collaboratori contemplate nel presente atto si intendono validamente effettuate anche mediante pubblicazione sulla bacheca elettronica del sito internet ufficiale dell'organismo www.uniservicecoop.eu. Per quanto non previsto dal presente atto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo V sezione XI Libro V del codice civile.



Il presente atto viene promulgato per approvazione referendaria in base al
Protocollo d'Intesa stipulato tra le parti sociali il 7 dicembre 2018

In vigore dal 1 gennaio 2019